

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia

Agenzia delle entrate — Direzione Provinciale di Brescia

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — Direzione provinciale di Brescia

Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia

**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Territoriale di
Brescia**

Premesso

che il fenomeno, sempre crescente, dell'intermediazione e del collocamento illecito della manodopera è foriero di gravi distorsioni del mercato del lavoro e, in generale, del regime della libera concorrenza tra le imprese, oltre che, soprattutto di discriminazioni nei confronti di masse di lavoratori, stranieri e non, costretti anche a causa della persistente congiuntura economica negativa, ad accettare condizioni di lavoro illegali e moralmente riprovevoli (mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore : conteggio in busta paga di un numero di ore inferiori a quelle da retribuire : previsione di indennità di trasferta che non si computano nell'imponibile previdenziale: retribuzioni qualificate falsamente come indennità di trasferta al solo scopo di non computarle nell'imponibile previdenziale, ecc.):

che strutturate organizzazioni criminali, approfittando del regime di liberalizzazione del mercato del lavoro, si sono infiltrate in settori produttivi o di servizio alle imprese, attuandone e, via via, perfezionando schemi fraudolenti atti a generare illeciti profitti attraverso condotte di evasione/elusione contributiva spesso correlate a fattispecie sempre più affinate di lavoro irregolare, come appalti illeciti di forniture e servizi inquadramenti lavorativi non regolari e non legittimi nei rapporti di lavoro subordinato, fenomeni fittizi di decentramento produttivo non disgiunti da fenomeni di evasione fiscale:

Osservato

che il fenomeno si inquadra in un più ampio scenario caratterizzato dall'uso strumentale di enti cooperativi in capo ai quali si possono concentrare una serie di manifestazioni "patologiche", ora di natura "omissiva" (ad esempio mancato deposito dei bilanci, mancata presentazione di dichiarazioni fiscali), ora di carattere più propriamente fraudolento (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti: rappresentazione nelle scritture contabili di una realtà incoerente tanto con la natura stessa di società cooperative di produzione e lavoro quanto con la trasposizione nelle dichiarazioni fiscali: utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti):

Alib 







- Articolo 1

Le istituzioni firmatarie si impegnano a fornire il proprio apporto partecipando ciascuna negli ambiti di specifica competenza, alle diverse fasi del modello investigativo la cui struttura massima è schematicamente riportata nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

E' istituito un tavolo di condivisione permanente tra Agenzia delle Entrate, Inps, Guardia di finanza, Direzione Territoriale del Lavoro e Inail delle singole segnalazioni che potrebbero essere di interesse ai fini di una tempestiva attività di verifica accertamento

Schema di modello investigativo

1" FASE

Scopo: Creazione di un elenco di soggetti economici operanti nei settori caratterizzati da un consistente utilizzo di manodopera scarsamente specializzata (trasporto, edilizia, facchinaggio, logistica, lavorazione carni ecc.) mediante la forma di cooperative di produzione lavoro e consorzi (ovvero con altra forma giuridica) che:

da banche dati in uso all'Agenzia delle Entrate presentano indici di elevato rischio sotto il profilo fiscale in quanto ad esempio:

- hanno effettuato compensazioni con crediti fittizi (crediti non indicati nelle dichiarazioni, crediti indicati nelle dichiarazioni ma non risultanti dalle scritture contabili e crediti creati attraverso la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti);
- hanno presentato dati dichiarativi di bilancio non coerenti con le dichiarazioni fiscali;
- non hanno presentato le dichiarazioni fiscali ;
- non hanno versato le imposte indicate in dichiarazione:

da banche dati in uso all'INPS esprimono comportamenti contributivi anomali ovvero difforni da quelli adottati dalla generalità dei soggetti operanti nello stesso settore quali, ad esempio, presenza:

- di denunce mensili con lavoratori risultanti assenti per periodi prolungati o privi di retribuzione:

Alile f

- di "sbalzi occupazionali" di rilievo:
- Di anomali conguagli per prestazioni a sostegno del reddito.

Attività: L'agenzia delle Entrate e l'INPS, attraverso interrogazioni alle proprie banche dati, elaboreranno congiuntamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, un elenco che verrà aggiornato con cadenza semestrale. All'elaborazione del suddetto elenco parteciperà anche la Guardia di Finanza, la Direzione Territoriale del Lavoro in particolare quest'ultima, per quanto riguarda le cooperative, riferirà sul deposito dei relativi regolamenti (art. 6 legge 142/2001), e l'Inail per quanto riguarda le fattispecie di propria competenza, riconducibili alla classificazione del rischio assicurativo.

L'analisi consisterà nell'individuazione di "ricorrenze" tra i soggetti sulla base di indici di connessione (ad esempio: sede legale, depositario delle scritture contabili, intermediario nella presentazione delle dichiarazioni, alternanza dei medesimi soggetti nell'assunzione di cariche societarie, ecc). Al fine di mappare i collegamenti operativi e funzionali, definire il perimetro e il ruolo dei soggetti ed individuare l'esistenza di un'eventuale " regia comune".

2^ FASE

Scopo: Individuare e coordinare le azioni da adottare.

Attività: Analisi e approfondimento delle informazioni raccolte e definizione delle azioni da adottare, anche attraverso il raccordo operativo delle eventuali attività ispettive che si dovessero ritenere necessarie (accessi mirati, ispezioni, controlli sui cantieri, ecc.) tali azioni saranno effettuate, *in attesa della piena operatività del neocostituito Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)*, con il coordinamento della Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi dell'art. 5 D.Igs 124/2004.
In questa fase verranno anche concordate le modalità di segnalazione all' A.G. delle fattispecie " anomale " riscontrate che abbiano profili di rilevanza penale.

3^ FASE

Scopo: Individuare gli eventuali profili di responsabilità penale rilevanti ai fini della comunicazione della notizia di reato.

Attività: Visto l'art. 33 comma III, del D.P.R. 600/1973 e l'art. 63 comma I, del D.P.R. 633/1972, nonché l'art. 2 comma II lettera f e comma IV del d.Lgs nr 68/2001 l'A.G., non ostando particolari esigenze a tutela dell'indagine, concederà alla Guardia di Finanza apposito nulla osta per la comunicazione all'INPS, all' Agenzia Delle Entrate, alla Direzione Territoriale del Lavoro e all'INAIL di quanto accertato per l'attività amministrativa di competenza.

Alch

Alch

Alch

Di contro, laddove emergessero profili associativi o comunque la necessità di condurre investigazioni di più ampio respiro, si pianificheranno attività tipiche della polizia giudiziaria che potranno essere delegate alla Direzione Territoriale del lavoro per gli aspetti di tipo lavoristico.

4^ FASE

Scopo: Definizione tempestiva del debito tributario e/o contributivo al fine di garantire un'efficace tutela dell'interesse erariale e previdenziale.

Attività: L'Agenzia delle Entrate, sulla base del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza e nel rispetto dei termini di 60 giorni dalla notifica dello stesso previsti dall'art. 12 della legge 212 del 27 luglio 2000, procederà senza indugio:

Alla notifica dei relativi atti di accertamento.

Alla notifica dei relativi atti di recupero crediti.

L'Agenzia delle Entrate procederà altresì alla tempestiva segnalazione all'INPS e all'INAIL affinché possano mettere in atto tutte le procedure per la garanzia dei crediti contributivi nonché procedere con l'emissione di DURC negativi per i soggetti interessati dall'accertamento e alla Direzione Territoriale del Lavoro, per quanto di competenza.

Articolo 3

E' fatto divieto di divulgare a soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti, se non previa autorizzazione della Procura della Repubblica, dati, notizie e risultanze delle attività condotte, al fine di non compromettere gli eventuali sviluppi investigativi.

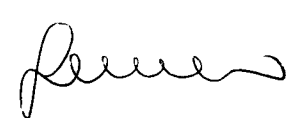
Articolo 4

Il presente protocollo può essere, d'intesa tra le parti, modificato ed integrato con successivi accordi.

BRESCIA

Procura della Repubblica presso
Il Tribunale Ordinario di Brescia
Dott. TOMMASO BUONANNO

Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Brescia
Col. GIUSEPPE ARBORE



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Brescia

Dott. *OLGARITA LOTTI*

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Direzione Provinciale di Brescia

Dott. *ALESSANDRO CASILE*

Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia

D.ssa *ALESSANDRA GIORDANO*

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Dott. *ENNIO BOZZANO*